

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI
PER SPESE PROCESSUALI PER COSTITUZIONE PARTE
CIVILE ANCHE A FAVORE DI VITTIME DELL'USURA

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N.177 DEL 28.11.1995

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE
DI PALERMO CON DECISIONE N.1456/942 DELL'8/2/1996

MODIFICATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON DELIBERAZIONE N.168 DEL 5/11/1998

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE
DI PALERMO CON DECISIONE N.8452/8200 DEL 3/12/1998

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA
REGIONALE DI RAGUSA DAL 19/01/99 AL 03/02/99

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SPESE
PROCESSUALI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE ANCHE A FAVORE DI
VITTIME DELL'USURA

ART. 1

I soggetti singoli passivi del reato, le associazioni di imprese e/o di categoria regolarmente costituite ed operanti nel territorio della Provincia di Ragusa, nonché le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'elenco della Prefettura di Ragusa possono avanzare alla Provincia Regionale istanza per l'ottenimento di un contributo per la copertura di spese legali affrontate in giudizio di parte civile contro estorsori ed usurai nei diversi gradi di giudizio.

Le modalità e i limiti di concessione del contributo sono regolati dai successivi articoli.

ART. 2

La domanda potrà essere presentata dai soggetti di cui all'art. 1 e dovrà contenere :

- a - l'indicazione dell'evento estorsivo o d'usura del soggetto che l'ha subito;
- b - originale o copia conforme del dispositivo della sentenza di condanna;
- c - idonea documentazione comprovante l'ammissione di parte civile nel giudizio di 1° grado.

ART. 3

La Provincia, potrà concedere un anticipo fino a lire 1.000.000 per spese legali a costituzione di parte civile riconosciuta e in tal caso deve essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 2 lettera a) e c). Tale acconto potrà essere concesso nel rispetto dell'ordine cronologico e ciò fino all'esaurimento dello stanziamento di bilancio. Ai momento della sentenza ai ciascun grado verrà corrisposto a saldo il contributo in misura pari a quella liquidata dall'organo giudicante alla parte civile con sentenza di condanna e comunque non superiore a lire 10.000.000 complessivamente nei tre gradi di giudizio detratto l'eventuale acconto corrisposto.

ART. 4

I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a versare in entrata nel bilancio della Provincia fino alla concorrenza del contributo concesso, entro 30 gg. dal l'avvenuta riscossione, le spese di giudizio recuperate a carico del condannato ;

ART. 5

Il contributo è destinato altresì a coprire in tutto o in parte le spese di giudizio, che, sebbene liquidate a favore dei soggetti di cui all'art. 1 con sentenza definitiva, non vengono rimosse per cause a tali soggetti non imputabili;

ART. 6

Il contributo in ogni caso non è cumulabile con altri contributi concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità. In sede di liquidazione e pagamento del contributo il richiedente dovrà produrre idonea documentazione comprovante di non aver presentato domanda o ricevuto contributi per le stesse finalità, dallo Stato o dalla Regione;